




*Il Presidente
della Giunta delle Elezioni
della Camera dei Deputati*



Egregio Professor Luciani,

Le comunico che la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, nella seduta del 25 luglio 2023, ha deliberato l'archiviazione per manifesta inammissibilità del reclamo da Lei presentato, per i motivi esposti nel resoconto della predetta seduta, che Le allego in copia.

Con i migliori saluti

Federico Fornaro

Prof. Nino Luciani c/o lo Studio dell'avv. Giuseppe Stefanucci
Via Finlandia, 28
50126 FIRENZE
giusepestefanucci@pec.ordineavvocatisiena.it

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Ricorsi, reclami e atti attinenti al procedimento elettorale preparatorio	3
Ricorsi di carattere generale concernenti questioni di legittimità costituzionale	6
Sui lavori della Giunta	13
Comunicazioni del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati	14
AVVERTENZA	15

GIUNTA PLENARIA

Martedì 25 luglio 2023. – Presidenza del presidente Federico FORNARO.

La seduta comincia alle 20.50.

Ricorsi, reclami e atti attinenti al procedimento elettorale preparatorio.

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda, come evidenziato nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che tra i ricorsi, reclami e atti all'esame della Giunta delle elezioni ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, taluni attengono agli atti adottati nella fase del procedimento elettorale preparatorio ai fini delle elezioni politiche svolte il 25 settembre 2022.

Ricorda che, fin dalla XV Legislatura, l'orientamento della Giunta delle elezioni è quello di considerare manifestamente inammissibili i ricorsi e i reclami concernenti gli atti del procedimento elettorale preparatorio con i quali siano stati ricusati contrasegni di partiti o gruppi politici organizzati

o sia stata disposta l'esclusione dalla competizione elettorale di liste o singoli candidati. Tale orientamento, che è stato condiviso anche dalla Giunta del Senato, più di recente è stato richiamato nell'ambito della sentenza n. 48 del 2021 della Corte costituzionale.

Ripercorrendo sinteticamente i principi dell'orientamento espresso dalla Giunta in questo ambito, ricorda come l'articolo 66 della Costituzione si riferisca alla verifica dei poteri, intendendola quale funzione di controllo volta ad accertare la sussistenza dei titoli di ammissione degli eletti. Per tale motivo, nell'esercizio delle sue prerogative, la Giunta non ha esteso le sue funzioni anche ad un generalizzato controllo di legittimità sul procedimento elettorale.

Come già indicato nel corso della XVIII legislatura nell'ambito della Relazione finale approvata dalla Giunta nella seduta del 30 luglio 2020 se « per ipotesi la Giunta ritenesse di poter esaminare nel merito un ricorso avverso la ricusazione di una lista, essa dovrebbe ammettere, in via consequenziale, la possibilità di un suo accoglimento. Tuttavia, da ciò non potrebbe in ogni caso derivare alcuna conseguenza pratica sui titoli di ammissione dei deputati proclamati (non essendovi, per mancata parteci-

pazione alle elezioni, candidati proclamabili della lista ricusata) se non quella palesemente estranea, ed anzi contraria, alle finalità proprie della verifica dei poteri – di rendere necessaria, alla luce della vigente legge elettorale per la Camera, la ripetizione delle elezioni non solo nella circoscrizione interessata ma – tenuto conto del sistema elettorale introdotto dalla legge n. 165 del 2017 – in tutte le circoscrizioni territoriali italiane (ad eccezione della circoscrizione uninominale Valle d'Aosta) al fine di consentire alla lista esclusa di partecipare con propri candidati. »

Al contempo, ricorda che la Giunta si è già espressa in varie occasioni in passato condividendo la necessità che l'ordinamento non lasci prive di opportune forme di tutela anche quelle posizioni giuridiche soggettive che a vario titolo possano assumere rilevanza nella fase antecedente alle elezioni, preservando in tal senso la pienezza dell'esercizio dei diritti politici fondamentali ed in particolare la certezza del diritto di elettorato passivo.

In tale quadro fa presente che assume particolare rilievo quanto evidenziato nella sentenza n. 48 del 2021 dalla Corte costituzionale che ha affrontato in modo specifico la questione della competenza a decidere sul contenzioso relativo agli atti del procedimento elettorale preparatorio.

In tale pronuncia la Corte ha svolto alcune puntualizzazioni sull'interpretazione dell'articolo 66 Cost., disposizione che si trova in stretta connessione con gli articoli 23 e 87, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Secondo l'articolo 23, comma 2, contro le decisioni adottate dagli Uffici centrali circoscrizionali di ricusazione di liste o di dichiarazione d'invalidità delle candidature, i delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

La Corte ha ricordato come l'attività di controllo svolta da tali collegi abbia natura amministrativa: il fatto che siano collocati presso le Corti d'appello e la Corte di cassazione « non comporta che i collegi medesimi siano inseriti nell'apparato giudiziario, evidente risultando la carenza, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello

strutturale, di un nesso organico di penetrazione istituzionale che consenta di ritenere che essi costituiscano sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono costituiti (sentenza n. 387 del 1996; conformi, *ex plurimis*, sentenze n. 29 del 2003, n. 104 del 2006, n. 164 del 2008) » (sentenza n. 259 del 2009).

Per parte sua, l'articolo 87, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dispone che « [a]lla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente ». Sempre la giurisprudenza della Corte ha affermato che il controllo così effettuato dalle Camere si configura come « unica eccezione al sistema generale di tutela giurisdizionale in materia di elezioni » (di nuovo sentenza n. 259 del 2009; in precedenza sentenza n. 113 del 1993).

La Corte costituzionale ha quindi ricordato come sul complesso delle norme citate si è consolidato un orientamento giurisprudenziale di legittimità, qualificabile alla stregua di diritto vivente, secondo cui rispetto alle decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sussiste difetto assoluto di giurisdizione, sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo, perché proprio l'articolo 66 Cost. riserverebbe esclusivamente alle Camere, tramite le rispettive Giunte, anche il giudizio sul contenzioso pre-elettorale, compreso quello relativo all'ammissione delle liste, restando così precluso qualsiasi intervento giurisdizionale, anche di natura cautelare (*ex multis*, Corte di cassazione, sezioni unite, sentenze 15 febbraio 2013, n. 3731; 8 aprile 2008, n. 9153, n. 9152 e n. 9151; 6 aprile 2006, n. 8119 e 8118; 9 giugno 1997, n. 5135). Il contenzioso in esame – stabilisce per parte sua la giurisprudenza amministrativa – risulterebbe dunque ripartito fra l'Ufficio centrale nazionale e le Assemblee parlamentari, in virtù di una norma eccezionale di carattere derogatorio (l'articolo 66 Cost.), che delineerebbe un regime di riserva parlamen-

tare, strumentale alla necessità di garantire l'indipendenza del Parlamento (*ex plurimis*, Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda *bis*, sentenze 13 febbraio 2018, n. 1719 e n. 1722; 12 febbraio 2018, n. 1645).

Contestualmente, e di converso, la Corte ha ricordato come le Giunte delle elezioni di Camera e Senato – con orientamento, anche in questo caso, costante almeno a partire dalla XIII legislatura – abbiano ritenuto bensì sussistente la propria competenza a pronunciare giudizio definitivo, ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sui ricorsi e reclami, compresi quelli relativi al procedimento elettorale preparatorio, ma solo al fine di verificare i titoli di ammissione degli eletti. Ritengono cioè le Giunte di conoscere di ogni fase del procedimento elettorale, compresa quella precedente l'apertura dei seggi, ma esclusivamente ai fini del giudizio sulla corretta composizione dell'organo elettivo. In questa lettura, l'articolo 66 Cost. non include la possibilità di un sindacato delle Camere sulle esclusioni di contrassegni, liste o candidati, decise prima dello svolgimento delle elezioni (*ex plurimis*, Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, sedute dell'11 dicembre 2018 e del 2 luglio 2013, nonché Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, seduta dell'11 dicembre 2018).

In relazione alle decisioni degli uffici elettorali che abbiano limitato il diritto dei cittadini di presentare liste o di candidarsi, la Corte ha ricordato come ne risulti un quadro complessivo in cui le controversie che precedono lo svolgimento delle elezioni politiche scontano un evidente vuoto di tutela giurisdizionale; assenza di tutela che si riproduce anche di fronte alle Giunte delle Camere, pur ad elezioni avvenute. Nella perdurante assenza di un intervento legislativo, più volte sollecitato dalla giurisprudenza costituzionale, la Corte ha dichiarato tale vuoto di tutela incompatibile con i principi dello stato di diritto e quindi individua l'azione di accertamento di fronte al giudice ordinario quale rimedio possibile per consentire la verifica della pienezza del

diritto di elettorato passivo e la sua conformità alla Costituzione.

Più specificamente, la Consulta ha evidenziato al riguardo che « Il tenore dell'articolo 66 Cost. non sottrae affatto al giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti, la competenza a conoscere della violazione del diritto di elettorato passivo nella fase antecedente alle elezioni, quando non si ragiona né di componenti eletti di un'assemblea parlamentare né dei loro titoli di ammissione. Se, infatti, la "grande regola" del diritto al giudice e alla tutela giurisdizionale effettiva dei propri diritti, in quanto scelta che appartiene ai grandi principi di civiltà del tempo presente, non può conoscere eccezioni, salvo quelle strumentali alla necessità di garantire l'indipendenza del Parlamento, non vi sono ragioni per attribuire all'articolo 66 Cost. il significato di estendere, anziché ridurre, quelle eccezioni. Spetta naturalmente alla giurisprudenza comune tenere in conto questa interpretazione, quanto alla conseguente lettura delle disposizioni di legge ordinaria che con l'articolo 66 Cost. fanno sistema, e fra queste, soprattutto, dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ».

Ricorda quindi come a seguito di tale pronuncia nel corso della XVIII legislatura il Senato ha approvato un progetto di legge volto a rideterminare le scadenze della fase elettorale preparatoria al fine di introdurre la possibilità di ricorso al giudice ordinario; la I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati ne ha avviato successivamente l'esame in sede referente che non si è tuttavia concluso a seguito della conclusione anticipata della legislatura. Nella XIX legislatura il suddetto progetto di legge è stato nuovamente presentato.

In linea con l'orientamento consolidato della Giunta delle elezioni nelle precedenti legislature e con la pronuncia della Corte costituzionale n. 48 del 2021, propone dunque che la Giunta proceda all'archiviazione per manifesta inammissibilità degli atti pervenuti nella forma di ricorsi, esposti e reclami attinenti al procedimento elettorale preparatorio.

Ricorda, al riguardo, che nella riunione del 18 luglio 2023 dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi sono stati anticipati i contenuti e le valutazioni conclusive sui predetti ricorsi, rispetto ai quali non sono pervenuti rilievi o osservazioni.

In esito all'istruttoria svolta propone in conclusione l'archiviazione per manifesta inammissibilità di tutti gli atti relativi alla fase del procedimento elettorale preparatorio presentati o trasmessi alla Giunta e quindi:

del ricorso presentato dai rappresentanti della lista « Alternativa per l'Italia – No Green Pass », Fabrizio Pignalberi e Giuseppe Lo Iacono, volto a ottenere la riammissione della stessa (26 agosto 2022);

del ricorso di Gervasi Massimo sulla ricusazione della lista dei candidati avente come contrassegno « Pensiero e azione PPA » (29 agosto 2022);

della richiesta di Lucio Iuliano per la revoca della ricusazione della lista « Pensiero Azione PPA » (29 agosto e 5 settembre 2022);

del reclamo di Tomaso Picchioni nei confronti del provvedimento di rigetto del ricorso avverso il provvedimento di ricusazione della lista « Tomaso Picchioni » (31 agosto 2022);

del reclamo di Nino Luciani avverso la non ammissione da parte del Ministero dell'Interno delle liste dei candidati della lista « Democrazia Cristiana » (25 ottobre 2022).

La Giunta approva all'unanimità le proposte illustrate dal Presidente sui ricorsi e reclami relativi alla fase del procedimento elettorale preparatorio.

Federico FORNARO, *presidente*, avverte che sarà quindi data comunicazione ai presentatori delle decisioni assunte dalla Giunta delle elezioni in data odierna trasmettendo agli stessi copia del resoconto della seduta.

Dà conto, infine, della comunicazione inviata da Erich Grimaldi (29 agosto 2022) che informa la Giunta delle elezioni della sua intenzione di rivolgersi al giudice amministrativo, nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità, a seguito dell'esito negativo dei ricorsi proposti dal « Partito Animalista – UCDL-10 Volte Meglio » all'Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte di Cassazione, nonché dell'esposto presentato da Antonio Cirillo e Sabatino Esposito (27 marzo 2023) relativo all'utilizzo del logo e/o simboli del partito « Democrazia Cristiana ».

La Giunta prende atto.

omissis